

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 501/2014 DELLA COMMISSIONE****dell'11 marzo 2014****che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la modifica del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione per quanto riguarda taluni requisiti relativi ai prodotti agricoli che beneficiano di un aiuto all'ammasso privato**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1 e l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> reca norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli. I prodotti ammissibili all'aiuto all'ammasso privato erano elencati negli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) Dal 1° gennaio 2014 il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio è abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1308/2013. La parte II, titolo I, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene disposizioni relative agli aiuti all'ammasso privato.
- (3) L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene l'elenco dei prodotti ammissibili all'aiuto all'ammasso privato. Rispetto ai prodotti di cui agli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 comprende tre prodotti in più, ossia le fibre di lino, i formaggi a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) e il latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino.
- (4) A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013, possono essere concessi aiuti all'ammasso privato se i prodotti in questione soddisfano le condizioni stabilite nella parte II, titolo I, capo I, sezione 3 di detto regolamento e le disposizioni supplementari per quanto riguarda la qualità e le caratteristiche del prodotto che devono essere adottate dalla Commissione.
- (5) Le condizioni di ammissibilità per il burro di cui all'articolo 17, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono state modificate rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (6) Le disposizioni riguardanti la qualità e le caratteristiche del prodotto e i criteri di ammissibilità esistono già nel regolamento (CE) n. 826/2008 per i prodotti ammissibili all'aiuto all'ammasso privato a norma degli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (7) È opportuno adottare i requisiti di qualità e i criteri di ammissibilità relativamente alle quantità per le fibre di lino, il latte scremato in polvere e i formaggi DOP o IGP, adattare quelli per il burro e integrarli nel regolamento (CE) n. 826/2008.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GUL 223 del 21.8.2008, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1).

- (8) L'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ha definito i criteri di cui occorre tener conto nella decisione della Commissione di concedere un aiuto all'ammasso privato. Tali criteri comprendono i prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione, le soglie di riferimento e i costi di produzione dei rispettivi prodotti e la necessità di rispondere tempestivamente a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici aventi un notevole impatto negativo sui margini nel settore.
- (9) A norma degli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 826/2008 la decisione di concedere un aiuto all'ammasso privato di zucchero bianco e, rispettivamente, di carni bovine può essere presa in base ai prezzi medi rilevati nell'Unione. Tali articoli sono basati sul regolamento (CE) n. 1234/2007, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013. È dunque opportuno sopprimere gli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 826/2008.
- (10) Il quantitativo immagazzinato durante il periodo di ammasso contrattuale dovrebbe essere uguale al quantitativo contrattuale. Tuttavia, ai fini degli articoli 15, 18 e 34 del regolamento (CE) n. 826/2008, per taluni prodotti ammissibili all'aiuto all'ammasso privato è consentito un margine di tolleranza per quanto riguarda il quantitativo immagazzinato. Date le caratteristiche dei prodotti, dovrebbe essere fissata una tolleranza anche per il latte scremato in polvere in grandi sacchi e per le fibre lunghe di lino.
- (11) Per quanto riguarda le caratteristiche di qualità da stabilire per le fibre di lino, le fibre lunghe di lino sono considerate prodotti di alta qualità, che dovrebbero essere ammissibili all'aiuto all'ammasso privato.
- (12) Poiché non è più necessario che il burro sia prodotto in un'impresa riconosciuta, le disposizioni per la certificazione della conformità ai requisiti specifici relativi all'origine in caso di magazzinaggio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione del burro, di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 826/2008, non sono più applicabili. Dovrebbero essere stabilite nuove norme semplificate per quanto riguarda la prova che il burro immagazzinato soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9 e all'articolo 17, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le stesse norme dovrebbero applicarsi anche al latte scremato in polvere.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 826/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 826/2008 è così modificato:

1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il burro e il latte scremato in polvere soddisfano i requisiti supplementari stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.»;

2) gli articoli 3 e 5 sono soppressi;

3) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le offerte e le domande di aiuto all'ammasso privato di burro, di latte scremato in polvere e di formaggi si riferiscono a prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso, se non altrimenti specificato nel regolamento recante apertura della gara o nel regolamento recante fissazione dell'importo anticipato dell'aiuto.»;

4) all'articolo 15, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) occorre conferire e conservare all'ammasso almeno il 99 %, o rispettivamente il 90 % per i prodotti a base di carne, il 98 % per l'olio di oliva, il 95 % per i formaggi, il 97 % per il latte in polvere in grandi sacchi ("big bags") e il 97 % per le fibre lunghe di lino, del quantitativo contrattuale per il periodo contrattuale, a rischio della parte contraente ai sensi dell'articolo 19 e alle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.»;

5) all'articolo 18, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) occorre conferire e conservare all'ammasso almeno il 99 %, o rispettivamente il 90 % per i prodotti a base di carne, il 98 % per l'olio di oliva, il 95 % per i formaggi, il 97 % per il latte in polvere in grandi sacchi ("big bags") e il 97 % per le fibre lunghe di lino, del quantitativo contrattuale per il periodo contrattuale, a rischio della parte contraente ai sensi dell'articolo 19 e alle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.»;

6) all'articolo 34, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per il latte in polvere in grandi sacchi ("big bags"), l'aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all'ammasso, se detto quantitativo è pari almeno al 97 % del quantitativo contrattuale.

Per le fibre lunghe di lino, l'aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all'ammasso, se detto quantitativo è pari almeno al 97 % del quantitativo contrattuale.»;

7) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;

8) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 826/2008 è così modificato:

1) la parte II e la parte III sono sostituite dalle seguenti:

**«II. Formaggi DOP/IGP**

Sono concessi aiuti all'ammasso privato unicamente per i formaggi che beneficiano di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP); alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale l'età minima del formaggio che sarà commercializzato dopo l'ammasso contrattuale deve corrispondere al periodo di maturazione previsto dal relativo disciplinare di produzione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), maggiorata del periodo di maturazione supplementare che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.

Se nel disciplinare di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è previsto alcun periodo di maturazione, alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale il formaggio deve avere un'età minima corrispondente al periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.

Inoltre, i formaggi sono conformi ai seguenti requisiti:

- a) ciascun lotto pesa almeno una tonnellata;
- b) recano l'indicazione a caratteri indelebili, eventualmente in codice, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, con la data di fabbricazione;
- c) recano la data di entrata all'ammasso;
- d) sono immagazzinati in forme intere nello Stato membro di produzione e in cui hanno diritto alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012; e
- e) non sono stati oggetto di un contratto di ammasso in precedenza.

Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicare la data di entrata all'ammasso sui formaggi non si applichi se il responsabile del magazzino di ammasso si impegna a tenere un registro nel quale, il giorno dell'entrata all'ammasso, vengono registrate le indicazioni di cui al secondo comma, lettera b).

**III. Burro**

Sono concessi aiuti all'ammasso privato unicamente per il burro:

- a) prodotto con crema ottenuta esclusivamente da latte vaccino con un tenore minimo, in peso, di materie grasse del latte pari all'80 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;
- b) prodotto nei 60 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda o dell'offerta nell'ambito della gara; e
- c) nelle cui domande o offerte di aiuto il quantitativo minimo è 10 tonnellate.

L'imballaggio del burro reca almeno le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:

- a) il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;
- b) la data di fabbricazione;
- c) la data di entrata all'ammasso;
- d) il numero della partita di fabbricazione;
- e) il peso netto.

Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicare la data di entrata all'ammasso sull'imballaggio non si applichi se il responsabile del magazzino di ammasso si impegna a tenere un registro nel quale, il giorno dell'entrata all'ammasso, vengono registrate le indicazioni di cui al secondo comma.

(\*) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).»;

2) sono aggiunte le parti V e VI:

**«V. Latte scremato in polvere**

Sono concessi aiuti all'ammasso privato unicamente per il latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino:

- a) con tenore massimo dell'1,5 % di grassi e del 5 % di acqua, e con tenore minimo di materia proteica dell'estratto secco non grasso del 34 %;
- b) prodotto nei 60 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda o dell'offerta;
- c) confezionato in sacchi di peso netto pari a 25 kg o in "big bags" del peso massimo di 1 500 kg, recanti almeno le indicazioni seguenti, eventualmente in codice:
  - i) il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;
  - ii) la data di fabbricazione;
  - iii) la data di entrata all'ammasso;
  - iv) il numero della partita di fabbricazione;
  - v) il peso netto; e
- d) nelle cui domande o offerte di aiuto il quantitativo minimo è 10 tonnellate.

Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicare la data di entrata all'ammasso sugli imballaggi non si applichi se il responsabile del magazzino di ammasso si impegna a tenere un registro nel quale, il giorno dell'entrata all'ammasso, vengono registrate le indicazioni di cui al primo comma.

**VI. Fibre lunghe di lino**

Sono concessi aiuti all'ammasso privato unicamente per le fibre lunghe di lino ottenute dalla separazione completa della fibra e delle parti legnose dello stelo, costituite, al termine della stigliatura, da fili di almeno 50 cm disposti parallelamente in fasci, in strati o in nastri e nelle cui domande o offerte di aiuto il quantitativo minimo è 2 000 kg.

Le fibre lunghe di lino sono immagazzinate in balle contenenti le indicazioni seguenti, eventualmente in codice:

- a) il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;
  - b) la data di entrata all'ammasso;
  - c) il peso netto.»
-

*ALLEGATO II*«*ALLEGATO II*

Il burro deve essere prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino prodotto nell'Unione. Il latte scremato in polvere deve essere ottenuto da latte vaccino prodotto nell'Unione.

Il rispetto del primo comma può essere documentato dalla prova che il burro, o il latte scremato in polvere, è prodotto in un'impresa riconosciuta conformemente al punto 1, lettere a), b) e c) dell'allegato IV, parte III, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione <sup>(1)</sup>, soggetta a controlli intesi a verificare i requisiti di cui al primo comma, o da altra prova adeguata che certifichi il rispetto del primo comma.»

---

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).